



COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 27 del 27/07/2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. N. 88 DEL 22/05/2026

L'anno 2026, il giorno 27 del mese di Luglio nella Casa Comunale, convocato dal Sindaco, alle ore 18.30, si è riunito il Consiglio Comunale, in Prima convocazione, e in adunanza Ordinaria con l'intervento dei Signori

Presidente

PILI SANDRO

Consiglieri	Presente	Consiglieri	Presente
PILI SANDRO	Si	MURA MAURA	Si
CASU FABIO	Si	MURTAS ALESSANDRO	Si
CICU ROBERTA	Si	ORRU' ROSELLA	Si
ESPIS GABRIELE	Si	PINNA MILO	Si
FLORIS SEBASTIANA	Si	PODDA PAOLO	Si
GRUSSU ANDREA	Si	SANNA LOREDANA	No
LOBINA GABRIELE	Si	VACCA SIMONETTA	Si
MANCA MARIA CRISTINA	No		
MARCIAS FABRIZIO	No		
MARONGIU LUCA	No		

	Presenti	Assenti
Totale	13	4

Assiste il Vice Segretario Dott. Stefano Usai

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, PILI SANDRO assume la presidenza.



Comune Di Terralba

Provincia di Oristano

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno relativo alla rottamazione tributi e invita l'Assessora competente Orrù a dare lettura del suo intervento che sotto si riporta integralmente.

“Grazie Sindaco,

oggi siamo chiamati a decidere se aderire alla cosiddetta Rottamazione Quinquies, una misura prevista dalla normativa nazionale che consente ai Comuni di estendere la definizione agevolata ai propri crediti affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Credo sia importante affrontare questo tema senza facili entusiasmi ma anche senza pregiudizi.

Questa misura non rappresenta la soluzione ai problemi della riscossione del nostro Comune. Anzi, la stessa proposta di deliberazione è molto chiara nel sottolineare che la particolare composizione dei crediti del Comune di Terralba rende prevedibili risultati piuttosto limitati. Gli uffici stimano infatti un'adesione prudenziale pari a circa il 10% dei crediti interessati e segnalano che, ad oggi, le richieste sono praticamente inesistenti.

Lo stesso responsabile finanziario evidenzia che gli effetti della misura potrebbero risultare "impalpabili" e richiama la necessità di migliorare la capacità ordinaria di riscossione, anche alla luce delle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti.

Di fronte a queste considerazioni qualcuno potrebbe chiedersi: vale davvero la pena aderire?

A mio avviso sì, purché sia chiaro che questa scelta non deve essere interpretata come una scorciatoia né come un incentivo a non pagare i tributi.

Si tratta semplicemente di utilizzare uno strumento che il legislatore mette a disposizione degli enti locali per tentare di recuperare una parte di crediti che, in molti casi, rischiano di rimanere definitivamente inesigibili. Se anche una quota di queste somme dovesse rientrare nelle casse comunali, sarebbe comunque un risultato migliore rispetto a lasciare quei crediti fermi nei residui senza alcuna concreta prospettiva di riscossione.

Naturalmente questa decisione dovrà essere accompagnata da un costante monitoraggio degli effetti economici e finanziari della misura, come previsto nella stessa deliberazione, verificando l'impatto sulla cassa, sui residui attivi e sugli equilibri di bilancio.

Resta però un principio che non dobbiamo dimenticare: le rottamazioni devono rimanere strumenti straordinari. La normalità deve essere un'amministrazione capace di riscuotere tempestivamente i propri crediti, tutelando sia i cittadini che pagano regolarmente sia le risorse necessarie per garantire i servizi pubblici.

Per queste ragioni ritengo che l'adesione alla Rottamazione Quinquies sia una scelta equilibrata. Non perché ci aspettiamo risultati straordinari, ma perché offre un'ulteriore possibilità di recuperare risorse senza compromettere gli equilibri dell'ente, come confermato anche dal parere favorevole del Revisore dei Conti.

Grazie.”

Chiede di intervenire il Consigliere Murtas. Il Consigliere afferma di concordare con le considerazioni espresse dall'amministrazione. Puntualizza che la dinamica delle “rottamazioni”, in sostanza, può indurre il cittadino a non pagare le tasse, secondo il concetto “*non pagate le tasse che poi arriva uno sconto*”. Evidenzia come tutti debbano contribuire in base al proprio carico in modo da assicurare i servizi pubblici da erogare, pertanto si dichiara d'accordo con l'intervento espresso in sala affermando che pagare ciò che è dovuto determina giustizia ed equità sociale.

Prende la parola il Sindaco per ricordare che l'adesione determina l'abbuono dei soli interessi e sanzioni. Rileva che è la prima volta che l'ente locale aderisce ad una ipotesi di rottamazione e si tratterà di capire l'eventuale sviluppo.

Costatato che nessun consigliere intende intervenire dispone le votazioni che ottengono l'esito sotto riportato:

Consiglieri presenti e votanti 13 (assenti M.C. Manca, Sanna L., Marcias F. e Marongiu L.)

- Votazione favorevole dei presenti;
- Stesso esito anche per la seconda votazione.



Comune Di Terralba

Provincia di Oristano

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATO CHE:

- l'articolo 10-*quinqües* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinqües*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della c.d. rottamazione *quinqües* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *“nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate”*;
- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle Entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinqües*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che la stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 28 febbraio 2027, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinqües* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;



Comune Di Terralba

Provincia di Oristano

-
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.
 - l'articolo 10-quinquies, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;
 - lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione quinquies acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e ciò in deroga *“all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,”* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
 - l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
 - l'adesione alla rottamazione da parte del Comune dovrebbe consentire l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelerando la regolarizzazione di posizioni creditorie e riducendo il contenzioso ed esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.
 - dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili:
 - dal servizio di polizia locale (FCDE 640.122,83), tenuto conto della vetustà dei residui si ipotizza che disponibili siano 40.786,47 con percentuali di incasso (tramite rottamazione) pari al 10% della cifra predetta (visto che non risulta nessuna richiesta come comunicato dall'ufficio competente);
 - servizio tributi, dei carichi affidati ad ADER si registra un residuo di €. 180.470,10 con percentuale di incasso, con rottamazione, pari al 10% (ad oggi risulta solamente una richiesta) e per IMU/TASI per un importo di €. 101.579,20 per il quale si prevede una rottamazione pari al 10%;
 - l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 10% del valore dei residui interessati considerata la particolare struttura dei crediti;
 - l'adesione del Comune di Terralba alla rottamazione *quinquies* anche qualora si realizzassero in misura maggiore di quelli previsti potrebbe avere effetti finanziari sostenibili soprattutto, e solamente nel caso di immediato pagamento il pagamento tardivo/dilazionato infatti risulterebbe assolutamente deleterio e l'adesione tiene conto del fatto che si tratta di misura non adeguata ad incidere sulla “particolare” struttura dei crediti del Comune.

RITENUTO, in ogni caso, di sperimentare questa “forma” riscossione deliberando ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo



Comune Di Terralba

Provincia di Oristano

1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies.

RICHIAMATO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITI:

- i pareri di regolarità tecnica *pro quota* dei responsabili interessati ed il parere di regolarità contabile a cura del responsabile del servizio finanziario, fermo restando che se nulla osta sotto il profilo tecnico/amministrativo si deve evidenziare la non adeguatezza della misura vista la particolare struttura dei crediti in argomento con effetti che, molto, probabilmente risulteranno impalpabili. In questo senso deve essere anche registrato (dati del Sole24ore) l'effetto collaterale delle rottamazioni che hanno indotto l'ADER all'utilizzo massivo di forme di fermo e di pignoramento (nei confronti dei cc.dd. "cluster" che non procedono con il pagamento delle rate). Altresì occorre evidenziare la segnalazione della Corte dei Conti di velocizzare le riscossioni. Non a caso, l'ufficio ha ricevuto solamente una richiesta "informale";
- il parere favorevole del Revisore, giusto verbale n.18/2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ACQUISITO altresì il parere positivo sulla presente proposta a cura anche del già menzionato responsabile del Servizio finanziario;

A votazione unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 luglio 2026;
3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026;
4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
5. di monitorare gli effetti della adesione alla "rottamazione quinquies" su residui attivi, FCDE e cassa, con specifica verifica in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del TEUL e in sede di rendiconto;
6. di procedere all'eliminazione dei residui dalle scritture contabili esclusivamente a discarico avvenuto e a seguito della trasmissione degli elenchi da parte dell'agente della riscossione;
7. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, con separata votazione, per l'invio all'Agente della Riscossione e per la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune.



Comune Di Terralba

Provincia di Oristano

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

(Dott. PILI SANDRO)

IL Vice Segretario

(Dott. Stefano Usai)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICO che la presente deliberazione, ai sensi della legge 69/2009, è in corso di pubblicazione, all'Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno 29/07/2026 per 15 giorni consecutivi.

IL Vice Segretario

Terralba, li 29/07/2026

Dott. Stefano Usai

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

CERTIFICO che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno 29/07/2026 al _____, ed è divenuta esecutiva ai sensi dell' art.134, comma 3, del T.U.EE.LL n. 267/2000.

IL Vice Segretario

Terralba, li

Dott. Stefano Usai

IL MESSO COMUNALE

f.to _____

N° _____ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

ORIGINALE